



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

U.O.R AMBIENTE E SICUREZZA

Decreto n° 2409..... - **Oggetto: Aggiornamento del Regolamento per la reperibilità degli operatori interessati al piano di emergenza del "L.E.N.A.", alla sicurezza e protezione dell'impianto sottocritico SM1 e del ciclotrone installato presso il LENA.**

Prot. n. 107430.....

Titolo I. Classe 3... Fascicolo 4-2008.....

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

- Preso atto delle norme di legge e di impianto vigenti in materia di sicurezza e protezione degli impianti nucleari;
- Considerato che Università deve garantire in modo continuo la sicurezza e la protezione di ogni impianto nucleare installato e salvaguardare l'incolumità della popolazione presente nell'area circostante gli impianti stessi;
- Visto il "Piano di emergenza esterna per il reattore nucleare TRIGA Mark II" predisposto dal Prefetto di Pavia ai sensi del capo X del D. Lgs.230/95 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il "Regolamento per la reperibilità degli operatori interessati al piano di emergenza del "L.E.N.A.", alla sicurezza e protezione dell'impianto sottocritico SM1 e del ciclotrone installato presso il LENA" emanato con D.R.718 del 22/04/2013;
- Ritenuto di equiparare il trattamento tra gli operatori reperibili fuori orario di servizio;
- Rilevata la necessità di procedere alla modifica del suddetto regolamento, alla luce delle modifiche di carattere organizzativo avvenute in Ateneo;
- Visto il parere favorevole espresso nella seduta di contrattazione decentrata del 05/10/2016;
- Vista la delibera di approvazione n. 289 del Consiglio di amministrazione del 28/10/2016;
- Ritenuto di dover procedere alla modifica del regolamento

DECRETA

E' emanato il "Regolamento per la reperibilità degli operatori interessati al piano di emergenza del L.E.N.A., alla sicurezza e protezione dell'impianto sottocritico SM1 e del ciclotrone installato presso il L.E.N.A." nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto aggiorna il precedente D.R. 1224 del 25/09/2015.

Il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo dell'Ateneo.

Pavia, 27/12/2016.....

IL RETTORE
Fabio Rugge

DB/AS



**REGOLAMENTO PER LA REPERIBILITA' DEGLI OPERATORI
INTERESSATI AL PIANO DI EMERGENZA DEL "L.E.N.A." e ALLA
SICUREZZA E PROTEZIONE DELL'IMPIANTO SOTTOCRITICO SM1**

Art. 1 - Campo di Applicazione

1. La reperibilità degli operatori addetti al Piano di emergenza del L.E.N.A. è disposta e regolata dalla seguente documentazione normativa e d'impianto:

- a) "Piano di emergenza esterna per il reattore nucleare TRIGA Mark II" predisposto dal Prefetto di Pavia ai sensi del capo X del D. Lgs.230/95 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. VII-299 del 21/09/1990;
 - c) Piano di protezione fisica e relativi addenda approvati dal MICA con decreti n. VII-165 del 11/06/1983 e n. VII-211 del 23/07/1985;
 - d) "Regolamento di Esercizio del Reattore TRIGA Mark II del L.E.N.A.";
 - e) "Istruzioni per il Piano di Emergenza Interno del reattore TRIGA Mark II del L.E.N.A.";
 - f) Art. 48 del D.Lgs.230/95 e successive modifiche e integrazioni
2. La reperibilità degli operatori addetti a garantire la sicurezza e la protezione dell'impianto nucleare sottocritico SM1 è istituita e regolata sulla base della seguente documentazione normativa e d'impianto:
- a) Capo X del D. Lgs. 230/95 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. XIII- 455 del 25/11/2003.

3. La reperibilità degli operatori addetti a garantire la sicurezza e la protezione dell'impianto ciclotrone installato presso il L.E.N.A. è istituita e regolata sulla base dell'autorizzazione all'esercizio Nulla Osta cat. A, rilasciato dal Ministero per lo Sviluppo Economico con D.I. del 15/05/2007.

Art. 2 - Personale reperibile

1. Gli operatori reperibili oggetto del presente regolamento sono i seguenti:

- a) Direttore Tecnico del L.E.N.A. (tempo massimo di intervento 60 minuti);
- b) Esperto Qualificato del L.E.N.A. con III° grado di abilitazione (tempo massimo di intervento 60 minuti);

- c) Responsabile o addetto al Servizio di Fisica sanitaria del L.E.N.A. (tempo massimo di intervento 60 minuti);
- d) Un operatore del L.E.N.A. addetto al supporto operativo (tempo massimo di intervento 60 minuti).
- e) Guardiano addetto alla verifica dell'integrità degli accessi (SM1 e LENA) (tempo massimo di intervento 20 minuti);
- f) Un operatore tecnico dell'Area Ambiente, Sicurezza e Laboratori dell'Amministrazione universitaria (tempo massimo di intervento 120 minuti).

2. La reperibilità di cui all'art. 1 comma 1 (L.E.N.A.) comporta l'attivazione al di fuori del normale orario di lavoro degli operatori indicati alle lettere a), b), c), d), e), f) del presente articolo.

La reperibilità di cui all'art. 1 comma 2 (SM1) comporta l'attivazione al di fuori del normale orario di lavoro degli operatori indicati alle lettere b), c), d) e), del presente articolo.

La reperibilità di cui all'art. 1 comma 3 (ciclotrone) comporta l'attivazione al di fuori del normale orario di lavoro degli operatori indicati alle lettere a), b), c), d), e) del presente articolo.

Art. 3 – Compiti del personale reperibile

1. La reperibilità comporta che l'operatore raggiunga la postazione assegnata nel minor tempo possibile e comunque entro il tempo massimo riportato al precedente art.2 a partire dal momento in cui riceve la chiamata telefonica, come previsto nei citati regolamenti. L'operatore dovrà motivare per iscritto eventuale ritardo.
2. Nel caso in cui venga richiesto l'intervento, ciascun operatore in turno di reperibilità deve adempiere a quanto previsto dai documenti di riferimento dei vari impianti.
3. Il guardiano ha il compito di verificare che gli accessi (L.E.N.A. e SM1) e la recinzione perimetrale dell'impianto L.E.N.A siano integri e di accogliere il personale di Pubblica Sicurezza in caso di attivazione dell'allarme antintrusione.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 durante lo svolgimento del turno di reperibilità non è possibile usufruire di congedi per ferie o di ore di recupero.

Art. 4 – Compiti del Responsabile di struttura

1. Il Responsabile della Struttura interessata, di seguito denominato Responsabile, e specificamente:

- a) il Direttore del L.E.N.A., per quanto attiene gli operatori di cui all'art 2, comma 1 lettere a), b), c), d) ed inoltre e) solo per quanto attinente all'applicazione del presente regolamento di reperibilità fuori orario di servizio del LENA;
- b) il Dirigente dell'Area Ambiente, Sicurezza e Laboratori per l'operatore di cui all'art 2, comma 1 lettera f);

dispone l'elenco del personale designato alla reperibilità come previsto all'art. 2, tra il personale della propria Struttura ed organizza, con ordini di servizio, la reperibilità dei predetti operatori; tali operatori

devono essere formati e addestrati e devono aver dimostrato di essere affidabili e preparati in relazione ai compiti che devono assolvere.

Qualora non vi sia sufficiente disponibilità di operatori per garantire la reperibilità all'interno di una struttura, il Responsabile della stessa può designare in turno di reperibilità operatori esterni all'Ateneo o afferenti a un'altra struttura universitaria previa acquisizione del benestare del Responsabile di quest'ultima. Per tale personale è prevista una differenziazione dei compiti.

Art. 5 – Articolazione della reperibilità

1. Ai fini del presente regolamento, il riepilogo dei turni di reperibilità effettivamente svolti verrà trasmesso dal Responsabile di ciascuna struttura coinvolta al Servizio Trattamento Economico e Previdenziale dell'Università, il quale provvederà ad erogare il compenso dovuto. La reperibilità riferita al LENA è attiva al di fuori degli orari di lavoro del LENA (ordine di servizio ai sensi del l'art.48 del D. Lgs 230 del 17 /03/95 e successive modifiche e integrazioni e del D.M. VII 299 del 21/09/1990).

In caso di interventi effettuati durante le ore notturne, il Responsabile provvederà affinché l'operatore possa differire l'orario di entrata in servizio.

Per la reperibilità di cui all'art. 2 comma 1 lettera e), in caso di assenza del custode, il compito sarà svolto da personale designato dal Direttore del L.E.N.A. secondo le modalità definite dal presente regolamento.

2. A eccezione degli operatori di cui all'art. 2, comma 1 lettere a) e b) per i quali sono richieste delle abilitazioni specifiche, la turnazione dovrà prevedere un'equilibrata distribuzione della reperibilità, tenendo conto anche del numero di persone afferenti a ciascuna struttura.

I turni di reperibilità sono organizzati dal Responsabile di ciascuna struttura su periodi settimanali e programmati per un periodo non inferiore al mese, tenendo conto del normale orario di lavoro della Struttura e garantendo comunque la reperibilità a completamento delle ventiquattro ore giornaliere.

3. Il Responsabile organizza ciascun turno in modo tale da evitare soluzione di continuità tra orario di lavoro della Struttura e periodo di reperibilità. I turni di reperibilità sono attivi al di fuori del normale orario di lavoro della struttura; nel normale orario di lavoro l'attivazione per l'emergenza è disposta dal Responsabile o dal suo sostituto secondo le necessità operative del momento.

4. Per garantire la reperibilità a ciascun addetto in turno è assegnato, durante la reperibilità, un telefono portatile da utilizzarsi per esigenze di servizio. L'operatore è responsabile di accertarsi di essere in aree geografiche dove il sistema di comunicazione sia perfettamente attivabile.

Successivamente alla chiamata, l'operatore dell'Area Ambiente, Sicurezza e laboratori si tiene in contatto con gli operatori del L.E.N.A. mediante la radio ricetrasmittente assegnata.

Art. 6 – Compensi

1. Agli operatori che svolgono il servizio al di fuori dell'orario di lavoro della struttura LENA è corrisposto un compenso onnicomprensivo in misura fissa pari a 1,2 turni nei giorni feriali e 2

turni il sabato e i giorni festivi. La liquidazione di quanto spettante è effettuata in seguito a dichiarazione da parte del Responsabile di struttura.

2. Qualora la reperibilità si traduca in un intervento effettivo sul posto di lavoro da parte dell'operatore reperibile, si provvede al pagamento delle ore di lavoro straordinario. In alternativa al pagamento sarà possibile chiedere il recupero delle ore straordinarie lavorate.

3. Qualora l'operatore in turno, successivamente alla chiamata, non intervenga entro il limite di tempo indicato al precedente art. 2 e risulti non riscontrabile probatoriamente la causa di forza maggiore, l'interessato decade dal beneficio economico per l'intera settimana e dall'incarico, fatti salvi gli eventuali provvedimenti amministrativi, nonché le responsabilità civili e penali.

4. Nell'ambito dell'orario di reperibilità, il mezzo di trasporto dell'addetto è assicurato nei modi previsti dall'Ateneo.

5. Le attività svolte dalla figura prevista dall'art. 2 comma 1 lettera e) potranno anche essere remunerate con un compenso omnnicomprensivo annuo lordo sia dell'indennità dei turni di reperibilità che di un compenso lordo stimato derivante dagli effettivi interventi sul posto di lavoro.

Art. 7 – Requisiti, formazione e addestramento degli operatori

1. I Responsabili di struttura favoriscono la formazione e l'addestramento periodico degli operatori alla reperibilità al fine di affrontare in modo adeguato i compiti affidati.

2. La frequenza ai corsi di formazione e /o addestramento, con verifica finale di apprendimento, è obbligatoria.


3. Al fine di migliorare l'addestramento degli operatori addetti all'esecuzione degli interventi previsti dal presente regolamento nonché di verificare la loro corretta esecuzione, a cura del Direttore del L.E.N.A. possono essere attivate, senza preavviso, esercitazioni periodiche anche al di fuori del normale orario di lavoro.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. In caso di impossibilità per motivi di forza maggiore l'operatore reperibile deve individuare il suo sostituto tra gli operatori reperibili e organizzare il passaggio delle consegne informando il Responsabile della Struttura secondo quanto indicato all'art. 4.

Pavia,27/12/2015.....

visto: IL DIRETTORE GENERALE
dott. ssa Emma Varasio



IL RETTORE
Fabio Rugge

